



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA

Il Giudice monocratico per le pensioni

Adriana Parlato

ha pronunciato la seguente

sentenza 337/2025

nel giudizio di pensioni iscritto al **n. 69738** del registro di segreteria
proposto dal signor **M. S.**, nato OMISSIS (C.F. OMISSIS),
elettivamente domiciliato presso l'indirizzo PEC
"claudiofatta@pec.it" dall'avvocato Claudio Fatta (c.f.
FTTCLD84P10G273E; FAX 0919804140) con studio in Palermo, alla
via Trinacria n.23 che lo rappresenta e difende giusta procura in calce
al ricorso

CONTRO

- il **Ministero della Difesa - PREVIMIL** (c.f. 80425650589) in persona
del Direttore Generale *pro tempore* - elettivamente domiciliato presso
la sede di Viale dell'Esercito 178-186, 00143 Roma, P.E.C.
previmil@postacert.difesa.it, rappresentato dal funzionario Capo
Sezione Contenzioso dott.ssa Iris Marocchini (c.f.
MRCRSI71B65H501E), giusta delega del direttore generale Antonella
Isola;

- l'**INPS, Istituto Nazionale della Previdenza Sociale** (C.F.
80078750587), con sede in Roma alla via **Ciro il Grande** n.21, in

persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore*,

rappresentato e difeso dagli avvocati Tiziana G. Norrito (C.F.

NRRTNG70H55F061Y; avv.tiziana.norrito@postacert.inps.gov.it fax

0917798749), Francesco Gramuglia (C.F. GRMFNC64R17F158V;

avv.francesco.gramuglia@postacert.inps.gov.it) e Francesco Velardi

(C.F. VLRFNC72E20L112A; PEC:

:avv.francesco.velardi@postacert.inps.gov.it) - giusta procura

generale alle liti del notaio in Fiumicino dott. Roberto Fantini del 23

gennaio 2023 Rep. 37590 Racc. 7131 - elettivamente domiciliato in

Palermo, presso l'Avvocatura dell'Istituto sita in via M. Toselli n. 5;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Udite le parti, all'odierna udienza pubblica, con l'assistenza della

signora Michela Montalbano, come da verbale;

premesso in

Fatto

1. L'odierno ricorrente - già primo maresciallo dell'esercito in

pensione dal 31 dicembre 2012 - ha promosso il presente giudizio per

aver riconosciuto il diritto trattamento pensionistico di privilegio

corrispondente all'ottava categoria tabellare, o a quella più favorevole

stabilita in esito alla causa, in relazione alle infermità "*spondiloartrosi*

cervicale con riduzione dello spazio intersomatico L5-S1", "*segni di*

colonpatica funzionale" "*spondiloartrosi dorso-lombare*" e "*note di*

bronchite cronica".

A tal fine rappresentava di aver assolto nel corso della sua carriera

molteplici e gravosi compiti contraendo diverse patologie, esaminate

ai fini dell'equo indennizzo dagli uffici all'epoca competenti.

In particolare, le commissioni interessate avevano inquadrato i *“segni di colonpatia funzionale”* nella tabella B, con il verbale n.359 del 26 aprile 1982; la *“spondiloartrosi cervicale con riduzione dello spazio intersomatico L5-S1”*, con verbale n.161 del 11 giugno 1995 nella tabella A e, infine, con verbale n.1260 del 17 novembre 1998, avevano riportato la *“spondiloartrosi dorso-lombare”* e le *“note di bronchite cronica”* alla tabella B, ascrivendo tutte le patologie, per cumulo, nella tabella A.

L'interessato riferiva ancora di aver richiesto la pensione privilegiata con istanza del 14 gennaio 2016, conseguendo, tuttavia, il più limitato beneficio di quattro annualità *una tantum* in relazione alle malattie riconosciute come dipendenti dal servizio (*“spondiloartrosi cervicale con riduzione dello spazio intersomatico L5-S1”* e *“spondiloartrosi dorso-lombare”*) ed inquadrate dalla C.M.O. di Messina con verbale n.960 del 4 settembre 2017 nella tabella B.

Il pensionato, quindi, introduceva il presente giudizio, affermando che, in presenza di valutazioni riferite all'equo indennizzo, già cristallizzate nel verbale n.1260 del 17 novembre 1998, secondo quanto stabilito dalla circolare INPDAP n.19/2003 e in virtù del principio dell'unicità di accertamento di cui all'art. 12 del d.P.R. n. 461/2001, l'amministrazione di appartenenza non avrebbe dovuto effettuare nuove indagini; nel merito, sosteneva che il proprio quadro clinico giustificava la concessione di un trattamento pensionistico corrispondente, quanto meno, alla categoria VIII della tabella A.

Il signor S. concludeva chiedendo, previo esperimento di CTU, il riconoscimento di tale diritto, con condanna dell'INPS alla liquidazione della pensione, sin dall'originaria decorrenza.

2. L'Inps si costituiva in data 12 marzo 2025 e, dopo aver ricostruito la posizione pensionistica del ricorrente ed aver sottolineato il proprio ruolo di ordinatore secondario di spesa, proponeva le seguenti difese.

L'ente previdenziale, in primo luogo, circoscriveva la portata dell'articolo 12 del d.P.R. n. 461/2001 al solo accertamento dell'esistenza del nesso eziologico tra la causa di servizio e la lesione o infermità e non all'ascrivibilità di queste ultime, da valutarsi all'epoca della proposizione della domanda, tanto più dopo un ampio lasso di tempo dall'originaria visita.

La circolare INPDAP evocata da controparte, inoltre, non sarebbe stata pertinente e, in ogni caso, non avrebbe potuto derogare ad una fonte di grado superiore.

In secondo luogo, l'istituto obiettava che, in base all'articolo 191 del d.P.R.n.1092/1973, l'eventuale riconoscimento del diritto del ricorrente a percepire il trattamento privilegiato vitalizio e alla sua liquidazione non avrebbe potuto retrodatarsi al momento del collocamento in pensione, potendo decorrere solo dal momento della presentazione della domanda.

L'amministrazione previdenziale, poi, in via istruttoria, per il caso in cui fosse disposta una CTU, nominava come proprio consulente di parte il primario dell'Ufficio Sanitario INPS di Palermo, dott.ssa D'Anna (o un suo sostituto in relazione alle esigenze di servizio),

domiciliato presso la Direzione Provinciale INPS di Palermo nella Via F. Laurana n. 59, chiedendo che le relative comunicazioni fossero trasmesse per il tramite del Portale CTU e/o alla PEC istituzionale della sede provinciale INPS di Palermo 6 direzione.provinciale.palermo@postacert.inps.gov.it.

In conclusione, la convenuta chiedeva il rigetto del ricorso, con condanna alle spese di controparte.

3. Il Ministero della Difesa si costituiva in data 31 marzo 2025, specificando di aver concesso il beneficio di complessive 4 annualità *una tantum*, per mezzo del decreto n. 67517 del 30 agosto 2021, in relazione alla “*spondiloartrosi cervicale con riduzione dello spazio intersomatico L5-S1*”, integrato dal decreto n. 1609188 del 27 aprile 2022, riguardante la “*spondiloartrosi dorso-lombare con riduzione dello spazio discale L5/S1 a modica incidenza funzionale*”, precisando che detti provvedimenti erano stati adottati in conformità al giudizio diagnostico del Dipartimento militare di medicina legale di Messina di cui al verbale BL/B n. 960/EI del 4 settembre 2017 e ai pareri resi dal Comitato di verifica per le cause di Servizio n.13689/2008, reso nell’adunanza n. 778 del 03 dicembre 2008, e n.728012021, reso nell’adunanza 2838 del 14 aprile 2022.

L’amministrazione comunicava poi di aver emesso, in data 27 aprile 2022, un decreto negativo per mancato riconoscimento dalla dipendenza del servizio riguardante le infermità “*segni di colonpatica funzionale*” e “*note di bronchite cronica.*”

Ciò premesso, il Ministero rilevava di essersi attenuto ai pareri

vincolanti del Comitato di Verifica delle cause di servizio, unico organo deputato ad effettuare tale accertamento, e al giudizio diagnostico della C.M.O., rimarcando anche che i rapporti informativi deponevano per l'infondatezza delle pretese avversarie.

La parte convenuta, in conclusione, chiedeva, in via principale, il rigetto del ricorso; in subordine, ai fini della decorrenza del trattamento, l'applicazione dell'art. 191 del d.P.R. n. 1092/73; in via istruttoria, si opponeva all'ammissione della CTU *ex adverso* sollecitata.

4. In esito all'udienza del 10 aprile 2025 il G.U., ravvisata la necessità di procedere ad un duplice approfondimento istruttorio, adottava l'ordinanza n. 53/2025, con cui ordinava al Ministero della difesa di integrare la documentazione in atti e, al contempo, investiva la C.M.L. presso questa Sezione dell'incarico di pronunciarsi sulla dipendenza dal servizio delle infermità denunciate dal ricorrente ma non riconosciute dipendenti dal Comitato di Verifica e sull'inquadramento tabellare di quelle riconosciute dipendenti da causa di servizio anche in esito alla CTU.

5. Il Ministero riscontrava l'ordinanza istruttoria in data 6 giugno 2025.

6. Il Collegio medico legale, in data 24 ottobre 2025, trasmetteva il parere richiesto in cui confermava che i *"segni di colonpatia funzionale"* e le *"note di bronchite cronica"* non erano dipendenti dal servizio mentre la *"spondiloartrosi cervicale con riduzione dello spazio intersomatico L5-S1"*, e la *"spondiloartrosi dorso-lombare con riduzione*

dello spazio discale L5/S1 a modica incidenza funzionale” (già riconosciute dipendenti dal servizio) andavano ricondotte entro un unico quadro patologico, sussumibile nella diagnosi di “spondiloartrosi cervico-dorso-lombare con discopatie multiple”, da inquadrarsi nella tabella A, VII ctg, a vita.

7. All’udienza del 20 novembre 2025, uditi l’avvocato Fatta per il ricorrente e l’avvocato Velardi per l’INPS, la causa era trattenuta per la decisione.

Considerato in

Diritto

1. Il presente giudizio ha per oggetto la pretesa di parte ricorrente al trattamento pensionistico di privilegio corrispondente al VIII categoria tabellare (o a quella più favorevole stabilita in esito alla causa) in relazione alle infermità *“spondiloartrosi cervicale con riduzione dello spazio intersomatico L5-S1”, “segni di colonpatia funzionale” “spondiloartrosi dorso-lombare” e “note di bronchite cronica”*.

2. Prima di definire il merito della controversia, si ricorda che, ai sensi dell'articolo 67 del Testo Unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato (d.P.R. n. 1092 del 1973), la pensione di privilegio spetta al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, che non siano suscettibili di miglioramento.

3. Ravvisando l’esigenza di interpellare un soggetto munito delle necessarie competenze medico - legali, il giudicante adottava

l'ordinanza n.53/2024, con la quale incaricava la Commissione medico legale presso questa Sezione di pronunciarsi in ordine alla dipendenza dal servizio delle infermità accusate dal ricorrente e non riconosciute dipendenti dal Comitato di verifica e all'ascrivibilità tabellare di considerate derivanti dal servizio, anche in seguito all'espletamento della C.T.U.

Il Collegio ha reso il proprio parere in data 24 ottobre 2025 e - dopo aver esposto lo svolgimento delle operazioni peritali ed aver riassunto il contenuto della documentazione sanitaria esaminata e dei dati anamnestici d'interesse - ha esaurientemente risposto ai quesiti posti nell'ordinanza.

In primo luogo, l'organo di consulenza ha precisato che le infermità già riconosciute dipendenti da causa di servizio (singolarmente ristrate con indennità *una tantum*), costituivano, in realtà, l'espressione di unico quadro patologico, qualificabile in termini di "*artrosi cervico - dorsale - lombare con discopatia multipla*," ascrivibile alla tabella, VIII, ctg.

Il consulente, secondo luogo, ha escluso la derivazione dal servizio dei "*segni di colonpatica funzionale*" e delle "*note di bronchite cronica*", fornendo un'esautiva e convincente motivazione: venivano evidenziate, nel primo caso, la riconducibilità del disturbo a uno squilibrio endogeno costituzionale, e nel secondo, l'assenza di documentazione attestante l'espletamento di mansioni comportanti l'esposizione a fattori di rischio, a fronte di un conclamato tabagismo (seppur cessato), probabile causa dell'infermità.

Da tali premesse, il consulente faceva discendere la conclusione per cui dipendevano dal servizio esclusivamente le malattie per cui il nesso causale era già stato accertato in sede amministrativa, le quali tuttavia, dovevano ricondursi ad uno unico stato patologico meritevole, per la sua complessiva gravità, di essere ristorato con la pensione privilegiata a vita, corrispondente alla VIII categoria tabellare.

Il giudizio medico-legale sopra riportato, avvalorato dalla visita diretta effettuata sul ricorrente, appare congruamente motivato sul piano logico scientifico, sia sotto il profilo dell'ascrivibilità tabellare "*artrosi cervico - dorsale - lombare con discopatia multipla*" sia riguardo alla mancanza di nesso eziologico fra il servizio reso dal S. e le altre infermità denunciate.

A tale ultimo riguardo va precisato che la valutazione in termini di dipendenza dal servizio delle malattie "*segni di colonpatia funzionale*" e le "*note di bronchite cronica*" da parte della Commissioni Mediche Ospedaliere pronunciatasi ai fini dell'equo indennizzo è irrilevante ed inidonea a fondare le pretese di parte ricorrente.

Si evidenzia, infatti, che i suddetti verbali sono stati adottati nell'ambito di un procedimento riguardante la concessione dell'equo indennizzo, svolto nel contesto di un quadro ordinamentale non più attuale, mentre la domanda volta ad ottenere la pensione privilegiata è stata inoltrata in data 14 gennaio 2016, nel vigore del d.P.R. n. 461/2001, il cui articolo 11 affida al Comitato di verifica delle cause di servizio ogni valutazione circa "*la riconducibilità ad attività lavorativa*

delle cause produttive di infermità o lesione, in relazione a fatti di servizio ed al rapporto causale tra i fatti e l'infermità o lesione" (cfr. la sentenza n.200/2018 della II Sezione d'Appello e quella n. 450/2022 di questa Sezione).

6. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, la pretesa del ricorrente ad ottenere il trattamento privilegiato di VIII ctg. a vita appare fondata, ritenendosi corretta la diagnosi e la conseguente miglior ascrizione tabellare delle patologie già riconosciute dipendenti dal servizio indicate dal C.T.U.

7. La decorrenza del beneficio, richiesto dal S. "*sin dall'originaria decorrenza*", deve essere fissata, ex art. 191, comma 2, del d.P.R. 1092/1973 al primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda, inoltrata il 14 gennaio 2016 (cfr. la sentenza di questa Sezione n. 304/2025).

8. In conclusione, deve essere riconosciuto il diritto del signor S. alla pensione di privilegio corrispondente alla VIII categoria tabellare e alla corresponsione dei ratei arretrati a decorrere dal 1° febbraio 2016 (con detrazione di quanto già ricevuto a titolo di indennità *una tantum* tabella B per le patologie "riunificate" dalla C.M.L.), maggiorati degli interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria ex art. 167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., dalle singole scadenze fino al soddisfo.

9. La complessità delle questioni trattate e l'esito della lite inducono a compensare le spese fra le parti.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana,

disattesa ogni contraria istanza ed eccezione, definitivamente

pronunciando:

- riconosce il diritto del signor S. M. alla pensione di privilegio

corrispondente all'VIII categoria della tabella A a decorrere dal 1°

febbraio 2016;

- riconosce, altresì, il suo diritto alla corresponsione dei ratei arretrati,

(con detrazione di quanto già ricevuto a titolo di indennità *una tantum*

per le patologie oggetto di considerazione unitaria da parte del

C.T.U.) maggiorati di interessi e rivalutazione, maggiorati degli

interessi nella misura legale e della rivalutazione monetaria *ex art.*

167, co. 3, c.g.c. e art. 21, co. 2, disp. att. c.g.c., dalle singole scadenze

fino al soddisfo.

Spese compensate.

Dispone che nei riguardi della parte privata venga apposta a cura

della Segreteria l'annotazione di cui al comma 3 dell'articolo 52, del

decreto legislativo n. 196/2003

Così deciso, nella camera di consiglio del 20 novembre 2025.

Il Giudice

consigliere Adriana Parlato

firmato digitalmente

Depositata in Segreteria nei modi legge

Palermo, 20 novembre 2025

Pubblicata 21 novembre 2025

Il Funzionario Responsabile

del Servizio Pensioni

Dott.ssa Mariolina Verro

(firmato digitalmente)

Ai sensi dell'art. 52 del D.lgs 196/2003, in caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi di **M. S. C.F. OMISSIS** nonché di altre persone fisiche eventualmente citate.
Palermo, 21 novembre 2025
Il Funzionario Responsabile
del Servizio Pensioni
Dott.ssa Mariolina Verro
(firmato digitalmente)